



**Bando annualità 2020 per il cofinanziamento di progetti a sostegno alla competitività delle imprese e del territorio (di cui all'art. 6 del regolamento generale in conformita' dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L. 580/1993, approvato dal Consiglio camerale con del. n. 4 del 19 aprile 2018 e ss.mm.ii.)**

### **Art. 1 - Criteri generali e soggetti ammissibili**

La Camera di Commercio di Ravenna sostiene la competitività delle imprese e dei territori, attraverso l'assegnazione di cofinanziamenti a progetti che coinvolgano una molteplicità di imprese della provincia di Ravenna e che abbiano una positiva e quantificabile ricaduta economica sul territorio.

I contributi vengono assegnati nel rispetto dei criteri generali fissati dal Regolamento generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, in conformita' dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L. 580/1993, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 19/04/2018.

I cofinanziamenti saranno assegnabili ai seguenti soggetti per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio, dell'area provinciale di Ravenna che coinvolgano una molteplicità di imprese:

- a) enti pubblici e di diritto pubblico;
- b) enti ed organizzazioni private portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese e delle professioni o di componenti della società civile, non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati, quali a titolo esemplificativo: associazioni imprenditoriali di categoria, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, consorzi o società consortili, associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio o di sue aree particolari, ordini professionali, fondazioni culturali, ecc.
- c) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
- d) società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti definiti al punto b);
- e) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto b) e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi;
- f) enti/soggetti di diritto privato che per la specifica iniziativa o progetto non perseguono fini di lucro o sfruttamento imprenditoriale diretto, ma agiscono per perseguire lo sviluppo economico del territorio.

Le iniziative promosse dovranno essere di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovranno essere suscettibili di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del soggetto richiedente.

In caso di progetti congiunti tra i soggetti sopra riportati gli stessi dovranno individuare un soggetto capofila che dovrà trasmettere la domanda di contributo, sostenere tutte le spese e cui verrà assegnato ed erogato il cofinanziamento camerale.

## Art.2 - Ambiti di intervento

Verranno valutati esclusivamente i progetti che riguarderanno i seguenti settori/ambiti:

- attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, incluso il passaggio generazionale;
- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- sviluppo e promozione dell'intera filiera del turismo;
- iniziative per la tutela ambientale nonché supporto alle piccole e medie imprese per lo sviluppo e il miglioramento delle conoscenze e delle condizioni ambientali;
- iniziative e progetti di orientamento al lavoro e alle professioni, alternanza scuola-lavoro;
- informazione e assistenza alle imprese sulla sicurezza, conformità, norme tecniche e legalità dei prodotti per la tutela del consumatore;
- sviluppo della cultura digitale, della digitalizzazione e del web marketing;
- qualificazione aziendale e dei prodotti, anche attraverso progetti di assistenza e benchmarking.

## Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento.

I termini per la presentazione delle richieste di contributo per iniziative, da realizzarsi entro l'anno di riferimento, sono definiti da apposita deliberazione della Giunta camerale ed adeguatamente pubblicizzati nel sito istituzionale. In ogni caso le richieste dovranno pervenire, pena la loro inammissibilità, dopo l'apertura dei termini di presentazione ed entro la data di realizzazione dei progetti e/o iniziative.

La Giunta valuterà, in subordine e in funzione delle disponibilità economiche, la possibilità di concedere il cofinanziamento ad iniziative/progetti già conclusi al momento della presentazione della domanda, previa presentazione di adeguata documentazione con cui si evidenzino gli esiti e i risultati ottenuti e dai quali emerga la strategicità e rilevanza dell'intervento e il budget definitivo delle spese.

Le domande di cofinanziamento, devono essere inoltrate **esclusivamente utilizzando la pratica telematica** presente sulla piattaforma Webtelemaco di infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov).

La domanda di cofinanziamento dovrà contenere obbligatoriamente in allegato la modulistica di domanda predisposta dalla Camera di commercio, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante.

Non sono ammissibili le domande non inoltrate secondo le modalità di cui sopra e/o prive della prevista modulistica obbligatoria in allegato.

Per procedere all'invio i beneficiari dovranno preliminarmente attivare un contratto Webtelemaco con Infocamere, che non prevede costi di attivazione e mantenimento, dotarsi di un dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante e di una casella di posta elettronica certificata (PEC), cui verranno trasmesse tutte le comunicazioni successive.

Sono ammissibili esclusivamente i progetti che vengono attivati a partire **dal 1 gennaio 2020**. Per attivazione si intende il sostenimento del primo costo per la realizzazione del progetto, testimoniato



da fattura o altro documentto con analoga valenza contabile (nota di addebito ecc.)

#### **ART. 4 - Spese ammissibili e entita' del cofinanziamentoo**

##### **A) Spese ammissibili**

Ai fini della determinazione del cofinanziamento le spese preventivate devono essere distinte analiticamente per tipologia in modo da consentire una valutazione delle stesse, considerando che sono ammissibili solo le spese che siano strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative/progetti.

- Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di beni (escluse le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili) e servizi (a puro titolo esemplificativo: organizzazione, promozione, consulenza, collaborazione, ecc...) strumentali alla realizzazione del progetto/iniziativa.
- Sono ammissibili spese riferibili a costi di personale interno, regolarmente assunto e opportunamente dichiarate, contenute nella misura massima del 10% della spesa totale ammissibile escluso tali costi;
- Non sono ammissibili le spese relative a pernottamenti, ristorazione e viaggi, fatta eccezione per i soli casi da riferirsi alla organizzazione di eventi/manifestazioni svolte nella provincia di Ravenna, a carattere internazionale, che facciano diretto riferimento alla promozione, consolidamento e sviluppo di settori economici strategici per l'economia del territorio, ove tali spese, all'interno del budget, siano strumentali alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici e funzionali allo svolgimento e alla riuscita dell'evento;
- Non sono ammissibili costi relativi ad imposte e tasse.

Si precisa inoltre che:

- Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto.

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del progetto fino al termine ultimo per la rendicontazione finale.

Sono inammissibili le domande che non siano redatte ed inoltrate secondo le modalità definite dall'art. 3 e presentate da soggetti che:

- non appartengano alle tipologie di cui all'art.1
- non siano in regola con il pagamento del diritto annuale (per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00);
- sottoposti a procedure concorsuali.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

- progetti non compresi nei settori/ambiti ammissibili definiti all'art 2;
- progetti riguardanti attività comprese tra quelle ordinarie di enti/associazioni, i convegni in occasione di assemblee costitutive e/o di approvazione dei bilanci;
- progetti il cui interesse sia limitato esclusivamente alla base associativa di riferimento o



progetti autoreferenziali quali cerimonie, premiazioni, o finalizzati al mero funzionamento degli enti e organismi richiedenti;

- corsi di formazione;
- sagre locali, patronali parrocchiali o simili o di carattere meramente sportivo, ricreativo assistenziale o di beneficenza;
- progetti e iniziative con un budget preventivo di spesa ammissibile, secondo i criteri previsti dal presente bando, inferiore ad Euro 10.000,00;
- progetti e iniziative potenzialmente riconducibili ad altre linee di intervento relative a bandi e fondi specifici approvati dalla Camera di Commercio.

## **B) Entità del cofinanziamento**

La misura del cofinanziamento richiesto all'Ente Camerale non potrà eccedere il 45% del totale dei costi preventivati ammissibili secondo i criteri sopra indicati fino ad un massimo di Euro 25.000,00. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, entrate superiori alla spesa totale.

Il soggetto che richiede il cofinanziamento deve coincidere con il soggetto che sostiene le spese: tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo esclusivamente al richiedente, che sarà tenuto a rendicontare l'iniziativa ai fini della liquidazione del contributo sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento.

## **ART. 5 - Istruttoria sulla domanda**

1. Non saranno ammissibili richieste di cofinanziamento che non siano redatte ed inoltrate secondo le modalità definite dall'art. 3
2. Tutte Le comunicazioni inerenti l'istruttoria avverranno attraverso la Posta Elettronica Certificata, pertanto il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modello di richiesta un indirizzo PEC di riferimento.
3. L'ufficio competente può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, fissando un termine perentorio di 15 giorni dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta dell'interessato, deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

## **ART.6 - Adozione del provvedimento di concessione del contributo e prenotazione di spesa.**

1. La Giunta camerale provvederà a deliberare l'ammissibilità delle domande e la concessione dei contributi in base a considerazioni di merito e/o eventuali orientamenti prioritari, in riferimento ai criteri generali di ammissibilità e priorità definiti dai precedenti articoli;
2. L'elenco contenente i soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate e la quantificazione del contributo concesso dalla Giunta della Camera di Commercio sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di deliberazione e potrà sostituire a tutti gli effetti la comunicazione sull'esito del procedimento di richiesta del contributo.
3. Ai sensi del D.P.R. 254/2005, il dirigente responsabile provvede alla prenotazione della spesa nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento.
4. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
  - l'importo del contributo

- la forma di intervento prevista
- il soggetto beneficiario;
- la precisazione, in relazione alla forma di intervento prevista e circa le modalità di liquidazione del contributo subordinando nel caso di contributi, sovvenzioni, ecc. per la tipologia b) di interventi di cui all'art. 2, la sua erogazione al rispetto delle condizioni previste dai successivi art. 7 e 8 del presente regolamento;
- eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerale in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc..

### **Art. 7 - Termine e modalità per la conclusione dei progetti e per la presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti**

Le iniziative cui verrà assegnato un cofinanziamento dovranno essere **concluse e rendicontate entro il 31 marzo 2021**.

1. La rendicontazione andrà trasmessa **esclusivamente in via telematica** utilizzando la pratica telematica presente sulla piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov).
2. La rendicontazione di cui al punto 1 dovrà contenere obbligatoriamente in allegato la modulistica relativa alla richiesta di liquidazione predisposta dalla Camera di commercio, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante.
3. Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini di cui al punto 1 e/o prive della modulistica in allegato descritta al punto 2.

### **Art 8 - Liquidazione dei cofinanziamenti**

Tutte le iniziative e/o progetti finanziati dovranno essere realizzati nell'anno di riferimento, e comunque in tempo utile per la regolare rendicontazione.

La liquidazione del cofinanziamento potrà avvenire dietro presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti inoltrata secondo le modalità e tempi di cui all'art. 7 e completa dei seguenti allegati obbligatori:

1. richiesta di liquidazione;
2. relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che riporti in particolare i risultati della stessa sul piano della promozione e della ricaduta economica sul territorio della provincia e dalla quale risulti la descrizione in merito alla pubblicità e visibilità data al contributo camerale nell'ambito della promozione e realizzazione dell'iniziativa unitamente alla copia scansionata del materiale promozionale prodotto, ai sensi del successivo art. 9.
3. rendicontazione delle Entrate e delle Spese sostenute. Le entrate realizzate o comunque accertate, incluso il contributo camerale, e le spese sostenute regolarmente documentate, dovranno essere dichiarate a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Sarà inoltre necessario allegare la scansione delle fatture e documenti di spesa probatori, recanti apposita dicitura di riferimento al progetto/iniziativa e/o codice CUP (comunicato in sede di notifica della concessione del contributo).

L'ammissibilità delle spese a rendiconto è considerata in merito a quanto definito all'art. 4.



Il cofinanziamento camerale liquidato potrà dar luogo, a consuntivo, al massimo al pareggio fra entrate dichiarate e le spese ammesse e potrà essere quindi ridotto o revocato secondo il rispetto di tale principio.

Il mancato o parziale inoltro della copia scansionata delle fatture e documenti di spesa probatori e/o mancanti di apposita dicitura di riferimento al progetto/iniziativa e/o codice CUP comporta la automatica non ammissibilità delle relative spese in quanto non regolarmente rendicontate. Queste spese, non ammissibili per le motivazioni sopra riportate, saranno comunque ritenute inerenti all'iniziativa solamente ai fini del pareggio con le entrate dichiarate e comunque non considerate ai fini della determinazione del contributo.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano minori spese ammissibili contenute entro il 10% rispetto alla spesa ammissibile indicata a preventivo, il cofinanziamento già deliberato potrà essere liquidato interamente e comunque in misura non superiore al limite previsto all'art. 4 punto B del presente bando.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano difformità di spesa ammissibile in difetto oltre il 10% e fino al 30% rispetto a quanto ammissibile a preventivo, il soggetto beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione sullo svolgimento della iniziativa. In tale caso il Dirigente, valutato il mantenimento della coerenza sostanziale dei contenuti del progetto/iniziativa, procederà alla liquidazione ridotta del contributo percentualmente alle spese rendicontate ammissibili rispetto a quelle preventivate.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano difformità in difetto di spesa ammissibile superiori al 30% rispetto a quanto ammissibile a preventivo, il soggetto beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione sullo svolgimento della iniziativa. In tale caso sarà la Giunta camerale a giudicare la conformità e la coerenza sostanziale dei contenuti del progetto/iniziativa e se procedere alla liquidazione ridotta del contributo percentualmente alle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per 5 anni. L'ente si riserva di effettuare successivamente idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà effettuata da parte di questa Camera la relativa denuncia alla Procura della Repubblica.

L'Ufficio competente, anche previa valutazione del dirigente dell'area, può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, fissando un termine perentorio di 15 giorni dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta dell'interessato, entro i termini sopra indicati, deve intendersi quale rinuncia definitiva all'intero contributo concesso.

Il dirigente dell'Area economica promozionale determina la liquidazione ed erogazione dei cofinanziamenti, tenuto conto delle spese ammissibili regolarmente rendicontate e valutata la coerenza e conformità del progetto/iniziativa realizzata, attestando la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo procedurale ed amministrativo.

## **Art. 9 - Regime di aiuto**

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:



- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto.

#### **Art. 10 - Evidenza del sostegno camerale**

Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'ente camerale, in maniera adeguata e proporzionale all'entità della contribuzione, è necessario, pena la possibilità di revoca del contributo, inserire nel materiale promozionale prodotto il logo della Camera di Commercio di Ravenna con la dicitura “con il contributo di”.

L'ufficio competente alla gestione delle richieste di contributo, è disponibile, su richiesta, alla verifica preventiva circa il layout del materiale promozionale e ogni forma di comunicazione che coinvolga l'ente camerale.

Le iniziative finanziate in modo sostanziale dall'ente camerale potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente camerale (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

Il diritto del beneficiario ad esigere la liquidazione del contributo decade qualora, a giudizio della Giunta, su indicazione del dirigente, non sia data prova della adeguata pubblicità e visibilità data al contributo camerale nell'ambito della promozione e realizzazione dell'iniziativa.

#### **Art. 11 - Norme per la tutela della privacy**

Per quanto riguarda la tutela della privacy e il trattamento dei dati si fa riferimento a quanto indicato all'art. 17 del Regolamento generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, in conformità dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L. 580/1993, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 19 aprile 2018 e ss.mm.ii.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando annuale si fa riferimento al Regolamento generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, in conformità dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L. 580/1993, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 19 aprile 2018 e ss.mm.ii.

#### **Art. 13 – Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area economica promozionale della Camera di commercio di Ravenna.